



# COMUNE DI POGGIOREALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

## SETTORE FINANZIARIO

4^ SETT. - SERV. ECONOMATO E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 13-03-2025

Reg. gen. n. **184** del **13-03-2025**

Oggetto:	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022)
----------	---

Cig:

Il Responsabile del Settore Finanziario, dott. Giuseppe Asaro, adotta il seguente atto attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 introdotto dalla legge anticorruzione (L.190/2012) nè in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R n. 62/2013 e del codice di comportamento interno

Premesso che :

- il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale. n. 22 del 26/02/2025;
- il D.U.P.S. 2025/2027 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/02/2025;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 30 del 05/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025/2027;

Premesso altresì che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale di competenza del responsabile del settore finanziario;

-le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

-le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;

RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

-la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2025;

Dato atto che, al fine di verificare il rispetto del limite del fondo 2016 per l'anno 2025, nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A) è riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016 al fine di verificare i limiti per l'anno 2025 e da cui si evince che viene rispettato tale limite in quanto il totale fondo risorse decentrate 2016 lordo è pari ad euro 87.281,00 mentre il totale complessivo delle voci del fondo 2025 soggette a vincolo è pari ad euro 83.721,00;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Vista a tal proposito la nota circolare MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. "179877 del 01/09/2020 – U" avente ad oggetto: "Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni."

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2025:

-Ai sensi Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018 è previsto un incremento di euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite) per un totale complessivo pari ad euro 3.577,60;

-Ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018 come già previsto dall'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio", è prevista una integrazione delle risorse di parte stabile pari ad euro 2.368,47 per l'anno 2025;

-ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018 come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n.14 del CCNL 22.1.2004 n.4 del CCNL 9.5.2006, n.1 del CCNL 31.07.2009, il fondo prevede per l'anno 2025 un importo pari ad euro 2.376,29 a titolo di incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;

-ai sensi art. 79 c. 1 lett. B del CCNL 16/11/2022 è prevista una integrazione di complessive euro 3.633,50 (€ 84,50 per n. 43 unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021, da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite);

-ai sensi art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022 è prevista una integrazione di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (differenze calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ) per un totale di euro 1.223,43;

-ai sensi art. 79 c.1-bis CCNL 16.11.2022 le differenze stipendiali personale inquadrato in categoria B3 e D3 è pari a zero non ricorrendo tale fattispecie in questo Ente;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2025:

-sono state inserite le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex. artt. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e 113 D.Lgs. n.50/2016) ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 e compensi per censimento e ISTAT;

-ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.5.2018 l'incremento corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, è pari a zero;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Evidenziato che dalle risultanze contabili non emergono economie derivanti da fondo risorse decentrate anno 2024 da riportare sull'analogo fondo risorse decentrate anno 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il D.Lgs n.118/2011

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 20/06/2023 di proroga dell'incarico di responsabile del settore finanziario;

#### DETERMINA

1. di stabilire che le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrante del presente atto;
2. di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 di cui all'"Allegato A Fondo risorse decentrate 2025" allegato alla presente determina, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 e all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con legge n.58/2019;
3. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26/02/2025 ed in particolare la somma di euro 40.012,60 per istituti economici già maturati ed in godimento (indennità di comparto e progressioni

economiche pregresse) trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio annualità 2025 relativi alla spesa del personale mentre la restante parte di somme pari ad euro 15.519,22 scaturenti dalla differenza tra [55.531,82 (totale risorse stabili euro 52.171,82 + totale risorse variabili soggette a limitazione euro 3.360,00) e gli istituti economici già in godimento 40.012,60 euro)] trova copertura finanziaria ai capitoli di bilancio di spesa 32401 "Fondo Risorse decentrate", 32402 "Contributi sociali a carico ente" e 32403 "Irap" sempre del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 annualità 2025

5. di dare atto che l'obbligazione giuridica ai fini dell'esigibilità della spesa risulterà perfezionata al momento della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del corrente anno, con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2025;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore finanziario;
7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
8. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del settore finanziario dott. Giuseppe Asaro
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente – personale – contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21 co. 2 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE

F.TO Giuseppe Asaro

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Poggioreale, 13-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Giuseppe Asaro

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

(Art. 47, c. 1, legge 8/06/1990, n. 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 184 del 13-03-2025 viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, a partire dal \_\_\_\_\_ per rimanervi sino al \_\_\_\_\_.

N. Reg. Albo:

IL Resp.le del Settore

F.TO Asaro Giuseppe

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A) ANNO 2025**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
<b>Risorse stabili soggette a limite</b>		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	97.263,11 €
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	0,00 €
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	3.577,60 €
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	2.376,29 €
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	2.368,47 €
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	0,00 €
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	0,00 €
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	0,00 €
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	0,00 €
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2 bis, D.L. n. 78/2010	47.021,76 €
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		0,00 €
Eventuali ulteriori decurtazioni		11.248,82 €
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	0,00 €
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	3.633,60 €
Risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorsa non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	1.223,43 €
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1 bis, CCNL 16.11.2022	0,00 €
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>52.171,82 €</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67, C.3, LETT C)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	3.360,00 €
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)</b>		<b>3.360,00 €</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 D.Lgs. 36/2023, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	20.000,00 €
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		<b>20.000,00 €</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>23.360,00 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>75.531,82 €</b>

**TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO**  
**(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)**  
**TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO**

44.721,00 €
39.000,00 €
83.721,00 €

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO**  
**(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)**  
**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO**

87.281,00 €
87.281,00 €
LIMITE OK